

Publicato il 28/01/2025

N. 00160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2023, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Zicaro e
Antonio Costabile, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avv.
Francesco Pullano in Catanzaro, Via Purificato n. 18, e domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fiumefreddo Bruzio, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio
fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, Viale Trieste n. 38, e domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Bilotto, con
domicilio fisico eletto presso il suo studio in Fiumefreddo Bruzio, via
Nazionale n. 17, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

- della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Fiumefreddo Bruzio, n. 38 Registro Cronologico Generale del 16 febbraio 2023, pubblicata sull'Albo pretorio in data 17 febbraio 2023, avente ad oggetto: "*Presa d'atto della Graduatoria della selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato part-time 30 ore settimanali di n. 1 posto di operaio specializzato - conduttore macchine complesse - cat. B3 - pos. Ec. B3, da assegnare all'Area Tecnica*", ivi compresi gli allegati;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 7 marzo 2023, pubblicata sull'Albo pretorio in data 8 marzo 2023, avente ad oggetto "*Autorizzazione assunzione a tempo indeterminato - part-time 30 ore settimanali del Sig. (omissis)*", ivi compresi gli allegati;
- della nota prot. n. 419 del 19 gennaio 2023, conosciuta in data 2 marzo 2023, avente ad oggetto "**Concorso** pubblico per la copertura a tempo indeterminato, part-time 30 ore settimanali di n. 1 posto di operaio specializzato - conduttore macchine complesse - cat. b3 - pos. ec. b3 - da assegnare all'area tecnica. richiesta documentazione" e delle successive note (protocollo sconosciuto) di acquisizione delle pec del 23 gennaio 2023, del 30 gennaio 2023 e del 31 gennaio 2023, inviate dal controinteressato (omissis);
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/ o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fiumefreddo Bruzio e di (omissis)

Visto il decreto n. 193/2023;

Vista l'ordinanza n. 224/2023;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2827/2023;

Viste le memorie ex art. 73 c.p.a. di tutte le parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di **concorso** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2022, il Comune di Fiumefreddo Bruzio ha indetto un **concorso** pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, conduttore macchine complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale – trenta ore settimanali.

Con verbale n. 5 del 19 gennaio 2023, all'esito delle prove, la Commissione ha approvato la graduatoria di merito nella quale si classificavano ex aequo al primo posto (omissis) e (omissis).

Con Determina del Comune n. 38, pubblicata nell'Albo Pretorio il 17 febbraio 2023, è stata approvata la graduatoria finale individuando quale vincitore del **concorso** il signor (omissis), in quanto candidato più giovane, a parità degli altri titoli di riserva e preferenza.

Avverso tale determina e gli altri atti in epigrafe indicati ha proposto ricorso il sig. (omissis), chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo in diritto con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando di **concorso** e dell'art. 5 D.P.R. n. 487/1994, nonché l'eccesso di potere in varie figure sintomatiche.

Sostiene il ricorrente, in sintesi, che il Comune non potesse nominare come vincitore il controinteressato (omissis) in applicazione del criterio residuale della minore età. Infatti la parità di titoli tra i due concorrenti dipenderebbe dalla autocertificazione di possesso del titolo di riserva presentata dal controinteressato in data 31 gennaio 2023, cioè successivamente alla scadenza del termine perentorio di dieci giorni previsto

dall'art. 7 del bando per la presentazione delle autocertificazioni dei titoli di preferenza e di riserva.

Con decreto n. 194 del 18 aprile 2023 il T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare inaudita altera parte, non ritenendo sussistenti i presupposti per la tutela cautelare monocratica.

Con memoria depositata il 5 maggio 2023 si è costituito il Comune di Fiumefreddo Bruzio eccependo, in particolare, che il titolo di riserva relativo alla qualifica di militare volontario congedato delle Forze Armate era già conosciuto dalla amministrazione precedente siccome allegato alla domanda di partecipazione al **concorso**. Alla luce di ciò, la presentazione della autocertificazione oltre il termine di cui all'art. 7 del bando è ininfluente, o in subordine avrebbe la natura di una rettificazione spontanea analoga alla procedura del soccorso istruttorio. Osserva infine parte resistente che la circostanza che il sig. (omissis) fosse impiegato nelle forze armate era già a conoscenza del Comune fin dal 2014, sicché l'art. 7 del bando non può trovare applicazione.

Con memoria depositata sempre il 5 maggio 2023 si è altresì costituito il controinteressato (omissis), svolgendo difese analoghe a quelle del Comune.

A seguito della discussione in Camera di Consiglio del 10 maggio 2023, con ordinanza n. 224 del 12 maggio 2023 è stata respinta l'istanza cautelare.

L'ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, a seguito di appello cautelare, con ordinanza n. 2827 del 7 luglio 2023.

In vista dell'udienza di merito tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. ulteriormente perorando le proprie difese.

All'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con unico motivo di ricorso parte ricorrente contesta che l'amministrazione non avrebbe dovuto tenere conto del titolo di riserva del

controinteressato (omissis) in quanto la relativa autocertificazione era stata presentata il 31 gennaio 2022, dunque successivamente alla scadenza del termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 7 del bando per la presentazione delle autocertificazioni dei titoli di preferenza e di riserva.

2. Il motivo è infondato.

3. Con bando di **concorso** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2022, il Comune di Fiumefreddo Bruzio ha indetto: *“un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato - part-time 30 ore settimanali di categoria giuridica B3 - profilo di "Operaio specializzato - conduttore macchine complesse" - Pos. Ec. B3 - con riserva prioritaria ai militari volontari congedati delle Forze armate ai sensi e per gli effetti del vigente D.lgs n. 66/2010, artt. 678, comma 9 e 1014, costituendo detta riserva titolo di precedenza. Per beneficiare della riserva sopraddetta l'aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso la propria condizione di riservatario ai sensi della richiamata normativa, qualora sia:*

- *volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito;*
- *volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;*
- *volontario delle Forze Armate in servizio permanente;*
- *ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata e di aver completato senza demerito la ferma contratta”* (bando di **concorso**, pag. 1).

L'art. 7 del bando (pag. 5), ha previsto inoltre che: *“I concorrenti interessati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti il possesso dei titoli di riserva previsti dagli artt. 678, comma 9 e 1014 del D.lgs 66/2010 e/o preferenza a parità di merito, previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, e dichiarati nella domanda. Le dichiarazioni dovranno contenere gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati e delle informazioni presso altre PP.AA...*

La suddetta documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione comunale ne sia già in possesso.

I titoli che danno luogo a riserva e/o preferenza sono riportati in elenco in calce al presente bando”.

Nella domanda di partecipazione al **concorso** presentata dal controinteressato si legge che il Sig. (omissis), previa indicazione delle proprie generalità, e “*consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, DICHLARA*” (pag. 2) “*9. di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a riserva e/o volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito preferenza,*”.

Tale dichiarazione è anzitutto conforme a quanto previsto dalla pag. 1 del bando, ove si legge che: “*Per beneficiare della riserva sopraddetta l'aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione al **concorso** la propria condizione di riservatario ai sensi della richiamata normativa*”.

4. Ma soprattutto, l'indicazione del titolo di riserva inclusa nella domanda di partecipazione ha essa stessa natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il quale prevede che: “*1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: ... n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; ... z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio,*”.

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni non richiede formalità ulteriori a quelle previste dall'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, ovvero: a) la sottoscrizione

dell'interessato; b) che la dichiarazione sostituisca una certificazione esistente; c) che la certificazione sia relativa agli stati, qualità personali e fatti contemplati dalla norma.

Tre circostanze che tutte sussistono nel caso di specie.

Non può opinarsi in senso contrario che l'autocertificazione debba essere un documento autonomo rispetto alla domanda di partecipazione al **concorso**, in quanto è lo stesso art. 46 esaminato a contemplare la possibilità che le dichiarazioni siano "*contestuali all'istanza*".

Si deve quindi concludere che non sorgesse alcun obbligo per il controinteressato, successivamente alle prove orali, di presentare una nuova autocertificazione del titolo di riserva, già indicato nella domanda di partecipazione conformemente alla previsione del bando di gara.

5. Ulteriormente, va rilevato che la presentazione della autocertificazione entro il 30 gennaio 2023 non era necessaria anche sotto un ulteriore profilo.

Natura della dichiarazione sostitutiva di certificazione è, appunto, di surrogare proprio quel documento attestante stati, fatti o qualità. Ne segue che essa non è necessaria ogniqualvolta l'interessato presenti alla amministrazione direttamente la certificazione che la autodichiarazione dovrebbe altrimenti sostituire.

Ebbene nel caso di specie il 23 gennaio 2023 il controinteressato ha proceduto a presentare direttamente il proprio attestato di servizio, dal quale risulta che egli è titolare del titolo di riserva in discorso.

Il fatto che il controinteressato sia titolare del titolo di riserva, e che abbia presentato tempestivamente l'attestato di servizio, che ciò certifica, è circostanza pacifica tra le parti (cfr. ricorso, pag. 4, punto 11).

Ciò di cui si duole parte ricorrente è, dunque, che oltre all'attestato di servizio non sia stata presentata l'autocertificazione.

Tale doglianza è infondata sia perché, come sopra detto, l'autocertificazione di possesso del titolo doveva considerarsi contestuale alla domanda di partecipazione al **concorso** del sig. (omissis), sia perché essa non tiene conto

della natura giuridica della autocertificazione e della *ratio* di semplificazione dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Non costituirebbe, infatti, alcuna semplificazione, né recherebbe una utilità conforme al buon senso che il privato, avendo già presentato all'amministrazione il certificato che attesta il possesso di un titolo, fosse anche onerato di auto dichiarare che egli possiede quel titolo.

Né può argomentarsi in senso opposto che se il bando richiede la presentazione di una autocertificazione dopo l'espletamento della prova orale allora da essa non si può prescindere, e va presentata proprio in quel frangente. È infatti proprio l'art. 7 del bando di **concorso** a prevedere che: *“La suddetta documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione comunale ne sia già in possesso”*.

6. Ne segue l'infondatezza delle censure di violazione di legge, così come anche delle altre censure, vertenti sulla circostanza che l'amministrazione avrebbe sollecitato il solo controinteressato e non anche il ricorrente a presentare l'autodichiarazione.

Trattasi infatti di circostanze ininfluenti, alla luce del fatto che l'autocertificazione doveva ritenersi presentata già contestualmente alla domanda di partecipazione al **concorso** e/o che il controinteressato aveva comunque presentato l'attestato di servizio entro il termine previsto dall'art. 7 del bando.

7. Il ricorso deve quindi essere respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri e accessori di legge, in favore del Comune, e in €

3.000,00, oltre oneri e accessori di legge, in favore di (omissis), da
corrispondersi, queste ultime, al procuratore distrattario costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025
con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Federico Baffa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Federico Baffa

IL PRESIDENTE

Ivo Correale

IL SEGRETARIO